

LOTTO 2

CIG _____

**CAPITOLATO SPECIALE DI ASSICURAZIONE
CONTRO I RISCHI - INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI**

ADISU Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria



EFFETTO CONTRATTO :	ore 24,00 del	30/06/2018
SCADENZA CONTRATTO:	ore 24,00 del	30/06/2020

Salvatori Broker
STUDIO DI CONSULENZA E INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA
VIALE FLAVIO OTTAVIANI, 3/B
06034 FOLIGNO (PG)

DEFINIZIONI	3
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	5
Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	5
Articolo 2 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio	5
Articolo 3 – Durata e proroga del contratto	5
Articolo 4 – Rescindibilità annuale	5
Articolo 5 - Modifiche del contratto	5
Articolo 6 - Aggravamento del rischio	5
Articolo 7 - Diminuzione del rischio	6
Articolo 8 - Recesso in caso di sinistro	6
Articolo 9 - Oneri fiscali	6
Articolo 10 - Foro competente	6
Articolo 11 - Rinvio alle norme di legge	6
Articolo 12 - Assicurazione per conto di chi spetta	6
Articolo 13 - Assicurazione presso diversi assicuratori	6
Articolo 14 - Forma e validità delle comunicazioni	6
Articolo 15 - Ispezione delle cose assicurate	6
Articolo 15.1 – Tracciabilità dei flussi finanziari	6
NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	7
Articolo 16.1 - Obblighi del Contraente in caso di sinistro	7
Articolo 16.2 - Obbligo e spese di salvataggio	7
Articolo 16.3 - Inadempimento dell'obbligo di salvataggio e degli altri obblighi relativi ai sinistri	7
Articolo 16.4 - Conservazione delle tracce del sinistro e giustificazione della preesistenza - Verbalizzazioni	7
Articolo 16.5 - Esagerazione dolosa del danno	7
Articolo 16.6 - Nomina dei periti liquidatori	7
Articolo 16.7 - Mandato dei periti liquidatori	8
Articolo 16.8 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali	8
Articolo 16.9 - Rinuncia al diritto di rivalsa	8
Articolo 16.10 - Limite massimo dell'indennizzo	8
Articolo 16.11 – Chiusura inchiesta	8
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI MATERIALI.....	9
Articolo 17.1 - Oggetto dell'assicurazione	9
Articolo 17.2 - Garanzie prestate	9
Articolo 17.3 - Esclusioni	13
Articolo 17.4 - Limitazioni di risarcimento (scoperti e/o franchigie)	13
Articolo 17.5 - Valore delle cose assicurate	13
Articolo 17.6 - Determinazione dell'ammontare del danno	13
Articolo 17.7 - Deroga alla regola proporzionale	14
Articolo 17.8 - Assicurazione a Primo Rischio Assoluto	14
Articolo 17.9 - Pagamento dell'indennizzo	14
Articolo 17.10 - Anticipo indennizzi	14
Articolo 17.11 - Indennizzo separato per ciascuna partita	15
Articolo 17.12 - Universalità delle cose assicurate	15
Articolo 17.13 – Compensazione tra partite	15
Articolo 17.14 – Esonero dichiarazione sinistri pregressi	15
CONDIZIONI PARTICOLARI	16
N. 1 - Variazione dei valori assicurati	16
N. 2 – Differenziale storico artistico	16
CLAUSOLA BROKER.....	20
DETERMINAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE E PREMIO ANNUO	21
LIMITAZIONI DI RISARCIMENTO – FRANCHIGIE - SCOPERTI.....	22

DATI CONTRATTUALI			
Polizza N°			
Effetto	30.06.2018	Scadenza	30.06.2020
Durata	Anni 2	Frazionamento	Annuale

DEFINIZIONI	
Assicurato	L'Ente Contraente nonché la persona o le persone nel cui interesse è stata stipulata l'assicurazione ed a cui spettano i diritti derivanti dal contratto.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza.
Contraente	L'Ente - nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore - appartenente alla Pubblica Amministrazione, che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.
Esplosione	Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga ad elevata velocità.
Franchigia	L'importo fisso di danno indennizzabile/risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato.
Incendio	La combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali, al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo/Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Polizza	Il documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'assicurazione.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto	La percentuale di danno indennizzabile/risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato.
Scoppio	Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Società	L'Impresa assicuratrice indicata nel frontespizio della presente polizza.
Patrimonio	<p>A) I "BENI IMMOBILI", ovvero tutti i fabbricati di proprietà e/o in uso e/o locazione (a tale proposito si intendono assicurati in nome proprio e per conto del proprietario), per tutte le attività svolte dal Contraente, nonché dati in uso e/o locazione a qualsiasi titolo a terzi. "Bene immobile" è l'intero fabbricato (od una porzione di esso) edificato, comprese le relative pertinenze (ad esempio: centrale termica, box, soffitte, cantine, recinzioni, cancelli, autorimesse e parcheggi, muri di contenimento e simili), compresi fissi ed infissi, opere di fondazione o interrate, impianti ed installazioni considerati immobili per natura (ad esempio: impianti idrici, igienici, elettrici fissi, di riscaldamento, di condizionamento dell'aria, impianti di prevenzione incendio e simili, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne centralizzate radio-telericeventi, ecc.) tinteggiature, tappezzerie, moquette e simili, affreschi e statue. Sono compresi nella definizione di "beni immobili": sia i fabbricati vuoti ed inoccupati e installazioni ed impianti considerati immobili per natura o destinazione, tettoie e pensiline, fognature, impianti di depurazione, vasche e rete acquedotto industriale e relative pertinenze in genere. Sono equiparate ai fabbricati come sopra definiti le infrastrutture intendendo per tali a titolo esemplificativo e non limitativo: strade, impianti di illuminazione, recinzioni, ed in genere le infrastrutture. nonché eventuali quote spettanti alle parti comuni, escluso solo quanto compreso nella definizione di "<i>Contenuto</i>".</p> <p>I "beni immobili", sono assicurati senza obbligo da parte del Contraente di dichiarare le caratteristiche costruttive e le ubicazioni dei medesimi.</p>

<p>Patrimonio (<i>segue</i>)</p>	<p>Per i "beni immobili" aventi particolari qualità storico artistiche, valgono le condizioni stabilite nelle specifiche CONDIZIONI PARTICOLARI.</p> <p>B) Il "CONTENUTO" inteso quale tutto il complesso di :</p> <p>B 1) <i>MOBILIO, ARREDAMENTO, ATTREZZATURE</i> di ufficio, insediamenti scolastici, strumenti professionali e scientifici, cancelleria, stampati, documenti, disegni, registri, casseforti, armadi di sicurezza.</p> <p>B 2) <i>APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE</i> (quali ad esempio: macchine per scrivere e da calcolo, macchine ed apparecchiature elettrocontabili, telescriventi, telefax, fotoriproduttori, impianti di prevenzione allarme, sistemi od impianti di elaborazione dati – comprese le unità periferiche -, personal computers, apparecchiature elettromedicali, apparecchiature ausiliarie ad altre apparecchiature simili, centralini telefonici, impianti citofonici, ecc.).</p> <p>B 3) <i>MACCHINARI ED IMPIANTI</i>, attrezzi, utensili, ricambi, attrezzature e scaffalature, e quant'altro esistente in fabbricati adibiti a laboratori e/o officine e simili fabbricati di proprietà e/o in uso comunque al Contraente.</p> <p>B 4) <i>MOBILIO ED ARREDAMENTO</i> di collegi universitari, mense e presso edifici in uso all'ADISU.</p> <p>B 5) <i>EFFETTI PERSONALI</i> ed indumenti di dipendenti, di Amministratori, di Consulenti e di terzi, cose di proprietà di terzi verso i quali il Contraente debba risponderne. Si intendono esclusi effetti personali, cose ed indumenti di studenti, consegnati e non.</p> <p>B 6) <i>VEICOLI</i> di proprietà e non del Contraente, purché in semplice ricovero nell'ambito dei fabbricati individuati quali "beni immobili", con esclusione di veicoli in genere intestati al PRA.</p> <p>B 7) <i>VALORI</i> (intesi quali - a titolo esemplificativo e non limitativo - denaro, titoli di credito, ogni carta rappresentante un valore, quale: marche da bollo, francobolli, carte bollate, fustelle di medicinali, ecc.) con il limite del 5 per mille della somma assicurata alla partita 1.B. con il massimo di Euro 50.000,00 per sinistro e per anno.</p> <p>B 8) <i>OGGETTI D'ARTE</i> (intesi quali - a titolo esemplificativo e non limitativo – arredi, dipinti, quadri, sculture, collezioni, antichità in genere, mobili di antiquariato, libri e manoscritti, le rarità bibliografiche, oggetti e servizi di argenteria, tappeti, arazzi, preziosi costituenti arredamento, raccolte scientifiche, di antichità, di documenti, di numismatica e simili, pietre, perle e metalli preziosi, ecc., con un valore per ogni singolo oggetto non superiore a Euro 10.000,00.</p> <p>B 9) <i>MOBILIO, ARREDAMENTO, LIBRI</i>, di biblioteche, con il limite di Euro 1.000,00 per ogni singolo volume;</p> <p>B 10) <i>TUTTE LE COSE</i> inerenti l'attività ed il funzionamento dei servizi svolti dal Contraente, nulla escluso né eccettuato e quant'altro non previsto alla definizione di beni immobili.</p> <p>Gli enti costituenti il "contenuto" possono trovarsi e si intendono assicurati anche all'aperto nelle immediate vicinanze dei fabbricati appartenenti ai "beni immobili" assicurati.</p> <p>Gli Enti costituenti il "contenuto" possono trovarsi e devono quindi intendersi assicurati, in base alle garanzie tutte della polizza, anche presso terzi, comprese fiere, mostre e simili, o per temporanee esigenze di riparazione, restauro o manutenzione, in qualunque località d'Italia, nel limite del 10% (dieci percento) delle somme assicurate ed indicate nell'ALLEGATO n. 1.</p> <p>Sono escluse dalla definizione di "CONTENUTO" le cose appoggiate a contratti di Leasing, qualora già coperti di assicurazione, le cose rientranti nella voce "beni immobili" e le cose già assicurate con altre tipologie di polizza (esempio "tutti i rischi elettronica", ecc.)</p>
---	---

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.

Le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave), fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

Articolo 2 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

Le garanzie prestate con il presente contratto hanno effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza. La Società avrà diritto al pagamento della prima rata di premio entro i 30 giorni successivi alla data di consegna dei relativi documenti.

Per le rate di premio successive alla prima e per ogni eventuale appendice a titolo oneroso, la Società avrà diritto al pagamento entro i 60 giorni successivi alla data di effetto dei relativi documenti.

I premi devono essere pagati alla Società, all'agenzia alla quale è assegnata la polizza per il tramite del Broker incaricato che gestisce il contratto.

Se il Contraente non paga i premi alle scadenze stabilite, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società ad esigere, ai sensi dell'articolo 1901 del C.C., i premi scaduti e quelli successivi.

Articolo 3 – Durata e proroga del contratto

La durata del presente contratto è fissata in anni 2 (due) con effetto dalle ore 24.00 del 30.06.2018 e scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2020, scadenza alla quale lo stesso si intende annullato senza obbligo di preventiva comunicazione tra le Parti.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società, entro la scadenza contrattuale, una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 90 giorni decorrenti dalla scadenza. Il rateo anticipato ed il premio di regolazione afferenti la proroga dovranno essere corrisposti entro i termini stabiliti all'Art. 2) che precede.

Articolo 4 – Rescindibilità annuale

La presente polizza, se stipulata per un periodo di più annualità, sarà comunque rescindibile annualmente, a scelta delle parti, mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Articolo 5 - Modifiche del contratto

Le eventuali modifiche e/o integrazioni risultanti da appendici successive all'emissione della presente polizza devono essere provate per iscritto mediante documento sottoscritto dalle Parti.

Articolo 6 - Aggravamento del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento constatato del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1898 del C.C.).

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Articolo 7 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a diminuire il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato (articolo 1897 del C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Articolo 8 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento, la Società e il Contraente possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di novanta giorni. In caso di recesso da parte della Società, questa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Articolo 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.

Articolo 10 - Foro competente

Il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria ove ha sede il Contraente.

Articolo 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Articolo 12 - Assicurazione per conto di chi spetta

L'assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione del danno così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso del titolare dell'interesse assicurato.

Articolo 13 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno la Società è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Articolo 14 - Forma e validità delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni intercorrenti fra la Società ed il Contraente devono essere fatte per mezzo di lettera raccomandata A.R., telegramma, telefax. Le comunicazioni fra le Parti possono essere precedute da comunicazioni a mezzo di e-mail, cui dovrà seguire l'invio della comunicazione secondo quanto precedentemente stabilito. Le comunicazioni tra le Parti possono anche avvenire anche per il tramite dell'eventuale Broker incaricato.

Articolo 15 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Articolo 15.1 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modifiche, al fine di garantire la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto.

In caso di inadempimento a tali obblighi il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente contraente ed alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

Articolo 16.1 - Obblighi del Contraente in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) entro 15 giorni successivi al sinistro, o dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, darne avviso alla Società;
- b) entro 15 giorni successivi al sinistro, o dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, fare a sue spese dichiarazione regolare e circostanziata alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo. In ogni caso tale dichiarazione dovrà precisare: il momento dell'inizio del sinistro, la durata, le cause note o presunte, i mezzi adoperati per arrestarne il progresso e l'entità, almeno approssimativa, del danno che ne è derivato.
- c) trasmettere copia di questa dichiarazione, entro i 5 giorni successivi al suo rilascio alla Società.
- d) predisporre, entro un termine ragionevole di tempo ed al riguardo il Contraente/assicurato farà tutto il possibile, dalla data del sinistro, un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità e valore degli enti distrutti o danneggiati.

Articolo 16.2 - Obbligo e spese di salvataggio

Appena avvenuto il sinistro il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di adoperarsi nel modo più efficace per impedirne od arrestarne lo sviluppo, salvare le cose assicurate e curarne la loro conservazione allo scopo di limitare il danno.

Le spese fatte a questo scopo dal Contraente o dall'Assicurato sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata ed anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società non provi che tali spese sono state fatte inconsideratamente.

Articolo 16.3 - Inadempimento dell'obbligo di salvataggio e degli altri obblighi relativi ai sinistri

Se il Contraente o l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo del salvataggio sancito dall'Articolo 16.2 o gli altri obblighi stabiliti dall'Articolo 16.1, perde il diritto al risarcimento. Se invece l'omissione è dipesa da colpa grave, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Articolo 16.4 - Conservazione delle tracce del sinistro e giustificazione della preesistenza - Verbalizzazioni

Il Contraente o l'Assicurato - pena la decadenza dal diritto di indennizzo - è obbligato a conservare, fino alla liquidazione del danno, salvo diversamente disposto dalle Autorità Pubbliche intervenute o dal formale accordo della Direzione della Società, le tracce ed i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale.

Egli deve mettere e tenere a disposizione (fino alla chiusura della liquidazione), sia per la Società sia per i Periti, i suoi registri, libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento.

Deve, a richiesta, giustificare con altri mezzi l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate al momento del sinistro, la realtà ed importanza del danno, fornire ogni chiarimento che venisse richiesto tanto dalla Società quanto dai Periti, reclamare da terzi copie e duplicati dei documenti originali che egli non potesse presentare. Inoltre deve dare alla Società ed ai Periti piena facoltà di esperire ogni e qualsiasi investigazione al riguardo.

In qualunque fase della liquidazione un Perito, od una delle Parti in caso di amichevole liquidazione, può richiedere che venga verbalizzato, in accordo o in disaccordo, quanto fino ad allora acquisito.

Articolo 16.5 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera scientemente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro od occulta o sottrae cose salvate od adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, manomette od altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro, o facilita il progresso di questo, decade da ogni diritto al risarcimento.

Articolo 16.6 - Nomina dei periti liquidatori

La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le Parti, oppure, a richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto.

Nel caso in cui i periti non potessero mettersi d'accordo, ne eleggeranno un terzo e le decisioni sui punti controversi saranno prese a maggioranza dei voti.

Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo dei periti, dovrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano su quella del terzo, tali nomine vengono demandate, ad iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha avuto luogo il sinistro.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo fa carico per metà al Contraente che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la sua quota dall'indennizzo dovutogli.

Articolo 16.7 - Mandato dei periti liquidatori

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, cause, natura e dinamica del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, accertare se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui agli Articoli 16.1 - 16.2 - 16.3 e 16.4;
- c) verificare l'esistenza, la quantità e la qualità delle cose assicurate, illese, distrutte od avariate;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio in conformità alle disposizioni contrattuali.

Le risultanze delle operazioni peritali, concertate dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolte in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Tali risultanze sono obbligatorie tra le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali e di conteggio.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

Articolo 16.8 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

Se trattasi di sinistro concernente il Gruppo "D" - Ricorso terzi e/o locatari -, la Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale sia civile che penale, a nome del Contraente, designando - ove occorra - legali e tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti al Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta dal danneggiato superi detto massimale, le spese sostenute vengono ripartite fra la Società e il Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dal Contraente per legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Articolo 16.9 - Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa derivante dall'articolo 1916 del C.C. nei confronti del Contraente e/o dell'Assicurato, nonché verso:

- i dipendenti del Contraente;
- gli Amministratori;
- le Società e/o gli Enti controllati dall'Ente Contraente

purché il Contraente e/o l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Articolo 16.10 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo i casi esplicitamente indicati in polizza e quello previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Articolo 16.11 – Chiusura inchiesta

In caso di danno e qualora la Società richieda espressamente il certificato di chiusura inchiesta, l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo o di anticipi anche in mancanza della chiusura dell'istruttoria. L'Assicurato si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali qualora dal certificato di chiusura dell'istruttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto all'indennizzo.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI MATERIALI

Articolo 17.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle somme assicurate ed individuate nell'ALLEGATO n. 1, i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dagli eventi individuati al successivo paragrafo 17.2.

Articolo 17.2 - Garanzie prestate

Le Parti stabiliscono che le garanzie appartenenti ai GRUPPI "A" e "B" sono sempre operanti, quelli relativi ai successivi GRUPPI "C" - "D" - "E" - "F" - "G" - "H" sono operanti **solo se sono richiamati o se è indicata** la corrispondente somma assicurata nell'ALLEGATO n. 1.

GRUPPO "A" - La Società indennizza i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate - anche se determinati od agevolati da dolo o colpa grave delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve risponderne a norma di legge, nonché da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato stesso - da:

1 - INCENDIO (compresi anche i danni materiali e diretti arrecati da guasti fatti allo scopo di impedirne, arrestarne o limitarne la propagazione)

2 - FULMINE (azione meccanica dello stesso)

3 - ESPLOSIONE E SCOPPIO (compresi anche i danni materiali e diretti cagionati da ordigni esplosivi che abusivamente ed all'insaputa del Contraente, vengano a trovarsi nelle vicinanze o nell'interno dei "Beni Immobili")

4 - IMPLOSIONE (Il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi)

5 - CADUTA DI AEROMOBILI, SATELLITI E CORPI CELESTI (e/o loro parti e/o cose da essi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi)

6 - ONDA SONICA (determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili)

7 - URTO DI VEICOLI compreso carri ferroviari e/o treni (urto di veicoli non appartenenti, né sotto il controllo del Contraente e/o dell'Assicurato e/o dei suoi dipendenti) con una franchigia di €. 2.500,00 per sinistro.

8 - ASCENSORI E MONTACARICHI (rovina di ascensori e montacarichi, a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni, compresi i danni agli stessi impianti)

9 - FUMO (fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore di pertinenza dei fabbricati, purché detti impianti siano collegati con adeguate condutture ad appropriati camini)

La Società indennizza altresì:

10 - DANNI CONSEGUENZIALI (i danni arrecati alle cose assicurate da fumo, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti ai seguenti eventi: INCENDIO – FULMINE – ESPLOSIONE - IMPLOSIONE - SCOPPIO - CADUTA DI AEROMOBILI, SATELLITI E CORPI CELESTI che abbiano colpito le cose assicurate oppure altre poste a distanza non superiore a 20 metri da queste);

nonché, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza:

11 - SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO, RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO

- le spese di demolizione necessarie per la rimozione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro - con esclusione di quelli rientranti nella categoria Tossici e nocivi di cui al DPR n.915/82 e successive

modificazioni ed integrazioni, e di quelli radioattivi disciplinati dal DPR n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni - sino al più vicino scarico oppure allo scarico indicato dalle competenti autorità;

- le spese necessarie per la rimozione, il collocamento in altri locali ed il ricollocamento nella propria sede del "Contenuto" rimasto illeso;

fino alla concorrenza del 10% dell'ammontare del danno.

12 - ONORARI DEI PERITI - COMPETENZE PROFESSIONISTI E CONSULENTI

a) le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato a condizione che si tratti di perito iscritto all'Associazione Italiana Periti Assicurazione Incendio, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito;

b) gli onorari di Ingegneri, Architetti e/o Consulenti per le spese necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno alle cose assicurate. Il rimborso degli onorari non potrà comunque mai eccedere quello previsto dalla tariffa dell'Ordine Professionale al quale è iscritto il professionista incaricato, o in mancanza, delle tariffe vigenti presso la Camera di Commercio ove ha sede il Contraente;

fino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo con il limite massimo di Euro 50.000,00 per sinistro.

13 - RIMPIAZZO COMBUSTIBILE (le spese necessarie per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, Kerosene, ecc.) in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio dei "Beni Immobili"), fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per singolo sinistro e di Euro 10.000,00 per anno assicurativo.

14 – DANNI DA INTERRUZIONE DELL'ATTIVITA' per un importo forfettario del 10%, da calcolarsi in aggiunta all'indennizzo relativo alle partite PATRIMONIO "Beni Immobili" e "Contenuto". Tale indennizzo è corrisposto in eccedenza alle somme assicurate alle partite stesse, a beneficio del Contraente chiunque sia l'Assicurato.

GRUPPO "B" - La Società indennizza i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da:

1 - SCIOPERI, SOMMOSSE O TUMULTI, ATTI VANDALICI O DOLOSI, ATTI DI TERRORISMO O SABOTAGGIO

a) atti incendiari od altrimenti, anche a seguito di furto, compiuti da scioperanti o da persone (dipendenti o non del Contraente) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;

b) azioni della pubblica autorità intese ad impedire, limitare o far cessare gli atti di cui sopra e le loro conseguenze.

Sono esclusi i danni derivanti da:

- occupazione dell'insediamento, qualora l'occupazione stessa si protragga per oltre 5 giorni consecutivi; trascorso tale termine la Società risarcisce unicamente i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da incendio, esplosione, scoppio;
- asportazione di cose a qualsiasi titolo;
- direttamente o indirettamente causati da contaminazioni chimiche o biologiche in conseguenza di atti di terrorismo;
- direttamente o indirettamente causati da interruzione di un servizio quale: elettricità, gas, acqua, comunicazioni, in conseguenza di atti di terrorismo.

Non sono coperti dalla presente garanzia i danni che risultano risarcibili in base ad altre garanzie prestate con la presente polizza.

2 - EVENTI ATMOSFERICI - uragano, bufera, tempesta, vento e cose trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti assicurato o non.

La Società non risponde dei danni:

a) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra.

b) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali.
- mareggiata e penetrazione di acqua marina.
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico.

- gelo, sovraccarico di neve.
 - cedimento o franamento di terreno ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
- c) subiti da:
- alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere.
 - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne.
 - enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti.
 - lastre di cemento - amianto e fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

3 - GRANDINE – (fermo quanto disposto nella garanzia "EVENTI ATMOSFERICI" di cui al precedente punto 2, e ad integrazione della stessa):

- ai serramenti, vetrate e lucernari in genere.
- alle lastre di cemento - amianto e fibrocemento e manufatti di materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.

4 - INTASAMENTO DA NEVE O GRANDINE DELLE GRONDE E DEI PLUVIALI - acqua penetrata all'interno dell'immobile in normale stato di manutenzione a causa dell'intasamento delle gronde e dei pluviali, direttamente ed esclusivamente provocato dalla neve o dalla grandine.

Sono esclusi i danni:

- alle attrezzature all'aperto o sottotetto di tettoie, pensiline e/o fabbricati aperti da più lati;
- da fuoriuscita di acqua dalle condutture non di pertinenza dell'immobile ;
- da umidità o stillicidio.

5 - FUORIUSCITA DI ACQUA DALLE CONDUTTURE - acqua fuoriuscita da condutture a seguito di rottura accidentale delle condutture, impianti idrici, igienici, antincendio, o di riscaldamento, posti nell'immobile assicurato.

Sono esclusi:

- i danni da gelo;
- i danni da fuoriuscita di acqua da condutture le quali non siano di pertinenza dell'immobile dell'insediamento;
- i danni alle attrezzature all'aperto e/o sottotetto di tettoie, pensiline o di fabbricati aperti da più lati;
- i danni da umidità o stillicidio.
- le spese per la ricerca del guasto e la sua riparazione.

6 - GELO – rotture, causate dallo stesso, di impianti idrici, igienico - sanitari, di riscaldamento, di condizionamento, di tubazioni e condutture in genere, installati nei fabbricati assicurati.

Sono esclusi i danni :

- da spargimento di acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni, condutture interrate od installate all'esterno della costruzione;
- avvenuti in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.

Si intendono inoltre escluse le spese per la ricerca del guasto e la sua riparazione.

7 - SOVRACCARICO DI NEVE – (fermo quanto disposto nella garanzia "EVENTI ATMOSFERICI" al precedente punto 2 e ad integrazione della stessa) sovraccarico neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.

La Società non risponde dei danni causati:

- a) da valanghe e slavine
- b) dal gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia integrativa
- c) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi neve ed al loro contenuto
- d) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto
- e) ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto
- f) ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto, o delle pareti in seguito a sovraccarico di neve.

GRUPPO "C": SPESE PER RICERCA E RIPARAZIONE DANNI DA ROTTURA - La Società - in caso di danno indennizzabile in base alla presente polizza causato dalla FUORIUSCITA DI ACQUA DALLE CONDUTTURE (GRUPPO "B" n.5) e dal GELO (GRUPPO "B" n.6) - rimborsa le spese sostenute per demolire e ripristinare le parti murarie del fabbricato assicurato, allo scopo di ricercare le rotture degli impianti idrici, termici, igienici e di riscaldamento (esclusi quelli esterni, anche interrati), nonché per ripristinare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi nei quali ha avuto origine la rottura accidentale.

GRUPPO "D": RICORSO TERZI E/O LOCATARI - La Società, nei casi di responsabilità del Contraente e/ dell'Assicurato, risarcisce i danni materiali e diretti arrecati ai mobili ed agli immobili dei terzi e/o dei locatari da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi entro il massimo stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

Il Contraente o l'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità, senza il consenso della Società.

Sono esclusi i danni:

- a cose in uso, custodia o possesso del Contraente, salvo che per i veicoli di proprietà di terzi e/o dipendenti, comprese le merci in essi contenute, trovantesi, con il consenso del Contraente, nei suoi insediamenti;
- di qualsiasi natura da inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni, colture; interruzione, impoverimento o derivazione di corsi d'acqua o sorgenti, alterazione ed impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed, in genere, di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi della legge 7/6/1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

GRUPPO "E": FENOMENO ELETTRICO - La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da **correnti scariche ed altri fenomeni elettrici** da qualsiasi motivo occasionati:

- alle macchine, apparecchi, impianti e circuiti elettrici assicurati;
- alle macchine elettroniche assicurate fino alla concorrenza di Euro 7.500,00 per ogni sinistro;

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché di quelli accaduti durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo, fermo il limite previsto al presente articolo per le macchine elettroniche.

GRUPPO "F": RICOSTRUZIONE DATI DI ARCHIVIO - La Società indennizza, nei limiti della somma assicurata alla relativa partita, le spese sostenute per operazioni manuali e meccaniche di rifacimento di archivi (esclusi quelli elettronici), documenti, ed altre cose particolari. Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute, entro il termine di ventiquattro mesi dal sinistro.

GRUPPO "G": SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO, RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO - Ad integrazione di quanto previsto al paragrafo 11 - GRUPPO "A", e fino alla concorrenza dell'ulteriore somma assicurata alla relativa partita, la Società indennizza:

- le spese di demolizione necessarie per la rimozione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro - con esclusione di quelli rientranti nella categoria Tossici e nocivi di cui al DPR n.915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, e di quelli radioattivi disciplinati dal DPR n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni - sino al più vicino scarico oppure allo scarico indicato dalle competenti autorità;
- le spese necessarie per la rimozione, il collocamento in altri locali ed il ricollocamento nella propria sede del "CONTENUTO" rimasto illeso;
- le spese di demolizione necessarie per la rimozione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro rientranti nella categoria Tossici e nocivi di cui al DPR n.915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, e di quelli

radioattivi disciplinati dal DPR n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni - sino al più vicino scarico oppure allo scarico indicato dalle competenti autorità fino al limite massimo di Euro 15.000,00;

GRUPPO "H" : ROTTURA LASTRE ED INSEGNE - La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati da:

- rottura per fatto di terzi o fatto involontario del Contraente, delle lastre di cristallo, vetro, opaline e simili, installate come vetrine e porte oppure collocate all'interno dei fabbricati, nonché delle lastre, delle iscrizioni, decorazioni, vetrinette e insegne installate all'esterno dei fabbricati assicurati.

L'assicurazione vale anche per le rotture verificatesi in occasione di:

- furto consumato o tentato;
- atti vandalici ed eventi sociopolitici;
- eventi atmosferici;
- grandine.

Articolo 17.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da Dolo del Contraente e/o dei suoi legali rappresentanti.
- b) verificatisi in occasione di Guerra civile, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti, esplosione di mine, bombe ed altri ordigni di guerra, nonché atti ostili compiuti da potenza belligerante e contro la stessa, occupazione militare, invasione, salvo che l'Assicurato non provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
- c) verificatisi in occasione di cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativo a tale scopo.
- d) verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato non provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
- e) causati da eruzioni vulcaniche, mareggiate, frane, terremoti, inondazioni, alluvioni ed allagamenti.
- f) di smarrimento, furto o tentato furto di cose assicurate, rapina o saccheggio, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.
- g) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Articolo 17.4 - Limitazioni di risarcimento (scoperti e/o franchigie)

Per i danni risarcibili in base alla presente polizza, per i quali – nell'ALLEGATO n. 1 - vengano stabilite limitazioni di risarcimento, il pagamento dell'indennizzo dovuto, verrà effettuato previa detrazione - per ogni singolo sinistro - di una parte del danno che rimarrà a carico esclusivamente del Contraente.

Articolo 17.5 - Valore delle cose assicurate

Premesso che l'assicurazione è prestata per l'intero PATRIMONIO del Contraente così come stabilito nella "Definizione di polizza", l'attribuzione del valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro è ottenuta:

- a) Per i BENI IMMOBILI, in base alla stima del "valore a nuovo" degli stessi, intendendosi per "valore a nuovo" la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del fabbricato escludendo soltanto il valore dell'area;
- b) per il CONTENUTO, in base alla stima "valore a nuovo" dello stesso, intendendosi per "valore a nuovo" il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti.

Articolo 17.6 - Determinazione dell'ammontare del danno

In caso di sinistro, e sempre che non ricorra alcuno dei casi previsti dall'art.17.3 "Esclusioni" lettera a), l'ammontare del danno si determina nel seguente modo:

- a) **per i beni immobili** - deducendo dalla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti del fabbricato distrutto e per riparare quelle soltanto danneggiate, il valore dei residui, senza applicazione del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione d'uso, purché i fabbricati vengano ricostruiti - salva comprovata forza maggiore - entro 60 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e ciò non costituisce in alcun modo aggravio per la Società.

Per i fabbricati non ricostruiti entro il termine sopraindicato, resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato un importo superiore al relativo "VALORE A STATO D'USO" al momento del sinistro.

Per " VALORE A STATO D'USO " dei BENI IMMOBILI , si intende il valore a nuovo degli stessi, corretto applicando un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza coincidente.

E' data facoltà all'Ente Contraente, al posto della ricostruzione del fabbricato colpito da sinistro, di procedere anche parzialmente al reinvestimento della somma all'uopo dovuta, destinandola al capitolo di spesa di bilancio, per ricostruzione, ampliamento, modifiche in generale del suo PATRIMONIO IMMOBILIARE, purché tale decisione sia notificata alla Società - con documenti probatori - entro il termine di 60 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

- b) **per il contenuto** - il costo della rimessa delle cose assicurate nello stato funzionale in cui erano immediatamente prima del sinistro o - se meno oneroso - il costo del loro rimpiazzo con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto e montaggio, senza tenere conto del degrado di vetustà, stato di conservazione ed uso, salvo che per i beni di età superiore ad anni due per i quali, in caso di loro sostituzione, si farà luogo alla applicazione del degrado per vetustà od ogni altra circostanza influente.

Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchinario od attrezzature (escluso mobilio ed arredamento), importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al primo comma dell'art. 1908 del Codice Civile

Articolo 17.7 - Deroga alla regola proporzionale

Se al momento del sinistro il valore del PATRIMONIO, eccede di oltre il 20% la somma assicurata, la Società risponde del danno entro il limite della somma assicurata, in proporzione del rapporto tra la somma assicurata maggiorata del 20% ed il valore anzidetto calcolato al momento del sinistro.

Articolo 17.8 - Assicurazione a Primo Rischio Assoluto

Per le garanzie di cui ai gruppi:

- "C" - Spese per ricerca e riparazione danni da rottura;
- "E" - Fenomeni elettrici;
- "F" - Ricostruzione dati di archivio;
- "G" - Spese demolizione, sgombero, rimozione e ricollocamento;
- "H" - Rottura lastre ed insegne;
- ESTENSIONE DI GARANZIA - FURTO E RAPINA;

l'assicurazione è prestata a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO", ossia fino alla concorrenza della somma assicurata nell'ALLEGATO n. 1 senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del C.C..

Articolo 17.9 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società Delegataria e/o dalle Coassicuratrici, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione e non esistano diritti di terzi e che non ricorra alcuno dei casi previsti dall'art.17.3 "Esclusioni" lettera a).

Con riferimento all'Articolo 17.6 si stabilisce quanto segue:

- la Società inizialmente è tenuta a pagare un importo pari a quello che tali enti avevano al momento del sinistro, tenuto conto del loro deperimento per vetustà od altre circostanze (Valore a stato d'uso);
- il supplemento d'indennizzo sarà pagato dalla Società, solo dopo che il Contraente ne abbia effettuato la ricostruzione o il reinvestimento della somma dovuta, ai sensi del precedente art.17.6 lettera a), e purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 60 mesi dalla data dell'atto di liquidazione del danno;
- su questa differenza di indennizzo, la Società sarà tuttavia tenuta a pagare degli acconti basati sugli stati di dimostrato avanzamento dei lavori di ricostruzione dell'immobile o del reinvestimento della somma dovuta;
- la ricostruzione dell'immobile può essere effettuata sulla stessa area precedente oppure su altre aree del territorio nazionale.

Articolo 17.10 - Anticipo indennizzi

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro, e su richiesta del Contraente presentata almeno 60 giorni dopo la data della denuncia, la Società anticiperà - entro i 30 giorni successivi - un importo pari al 50% di quello che risulterà essere l'ammontare presumibile del danno, sulla base di stime preliminari effettuate dalle Parti o dai

loro periti incaricati ,in tale periodo, e sempreché il valore del presumibile danno non sia inferiore a Euro 100.000,00 e con il limite massimo di anticipo indennizzo di Euro 500.000,00 per ogni sinistro.

Articolo 17.11 - Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro, sarà applicato, dietro richiesta dell'Assicurato, a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli fini dell'indennizzo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per ciascuna partita individuata nell'ALLEGATO n. 1, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, su quanto dovuto a titolo di indennizzo per sinistro.

Articolo 17.12 - Universalità delle cose assicurate

Il Contraente dichiara e la Società prende atto, che con la presente polizza intende assicurare tutto quanto si individua nel "PATRIMONIO" dallo stesso amministrato.

Qualora una determinata cosa od un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione nella definizione di "Beni Immobili" o di "Contenuto", la cosa o l'oggetto verranno attribuiti convenzionalmente tra le Parti alla definizione "Contenuto".

Articolo 17.13 – Compensazione tra partite

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l'Art. 1907 Codice Civile, vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:

- 1) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no da sinistro;
- 2) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante;
- 3) la compensazione può aver luogo solo tra partite riguardanti lo stesso stabilimento.

Articolo 17.14 – Esonero dichiarazione sinistri pregressi

La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito i fabbricati oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipula della polizza di assicurazione non può essere invocato dalla Società come motivo di non risarcibilità di un eventuale sinistro.

CONDIZIONI PARTICOLARI

(sempre operanti)

N. 1 - Variazione dei valori assicurati

Relativamente ad eventuali variazioni, che intervengano nel corso del periodo di assicurazione annuo e comportanti un aumento del valore assicurato alla PARTITA 1 "PATRIMONIO" della polizza, si stabiliscono tra le Parti le seguenti norme:

- a) la Società si impegna a ritenere automaticamente assicurati i maggiori valori derivanti da introduzione nel "PATRIMONIO" amministrato dal Contraente, di nuovi enti ascrivibili alla definizione di "BENI IMMOBILI" e "CONTENUTO", purché tale maggiorazione non superi il 20% (ventipercento) della somma indicata alle partite 1.A e 1.B in base alle indicazioni iniziali o all'ultimo aggiornamento contrattualizzato dalle Parti;
- b) il Contraente non è tenuto a dare alcuna comunicazione alla Società, al momento della acquisizione del "bene immobile", in quanto la Società ritiene automaticamente operanti le garanzie di polizza entro la percentuale di valore indicata al precedente punto a);
- c) la garanzia decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui è avvenuta l'acquisizione del "bene immobile"; il Contraente si obbliga a tenere a disposizione della Società, in qualsiasi momento, i relativi documenti probatori di acquisizione;
- d) eventuali aumenti di valore assicurato eccedenti la limitazione del 20% sopraindicato, dovranno essere oggetto di specifica pattuizione tra le Parti mediante appendice. In tale caso la garanzia decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di perfezionamento del documento emesso dalla Società.
- e) entro il 30° giorno successivo alla scadenza annuale del contratto, il Contraente si obbliga a comunicare alla Società:
 - l'elenco e l'ubicazione dei nuovi "beni immobili" acquisiti nel "PATRIMONIO" amministrato durante il precedente periodo assicurativo;
 - valore agli stessi assegnato.
- f) la Società provvederà alla emissione di apposita appendice di polizza comprendente:
 - 1) il conguaglio del premio dovuto, per il periodo di assicurazione pregresso, determinato applicando, ai valori assicurati alle partite "BENI IMMOBILI" e "CONTENUTO", un tasso pari al 50% del tasso imponibile risultante nell'ALLEGATO n. 1;
 - 2) il premio annuo dovuto per il periodo di assicurazione in corso, determinato applicando ai valori assicurati alle partite "BENI IMMOBILI" e "CONTENUTO" il tasso imponibile risultante nell'ALLEGATO n. 1;
 - 3) l'indicazione dei nuovi valori assicurati alla partita "PATRIMONIO" e la determinazione del nuovo premio annuo complessivo corrispondente, relativo alle rate di premio dei periodi assicurativi successivi.
- g) il Contraente si obbliga al pagamento del premio di cui al precedente punto f) entro 60 (sessanta) giorni successivi alla notifica dello stesso, da parte della Società. Resta inteso che la validità della presente "CONDIZIONE PARTICOLARE N°.1" rimarrà sospesa, in caso di mancato pagamento del premio entro i termini stabiliti e riprenderà efficacia dalle ore 24.00 del giorno di perfezionamento del documento.

N. 2 – Differenziale storico artistico

Ad integrazione della somma assicurata per la partita 1.A "Beni Immobili", la Società presta la propria garanzia fino all'importo di Euro 100.000,00 per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possano subire a seguito di sinistro, e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dal presente contratto. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche, documenti ed oggetti storici etc. e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale e/o parziale del manufatto storico/artistico.

In deroga all'art. 1907 del Codice Civile l'importo relativo alla presente garanzia viene assicurato senza l'applicazione della regola proporzionale.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai Beni Storici e Culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito Comune.

ESTENSIONE DI GARANZIA - FURTO E RAPINA

A parziale deroga dell'Art.17.3 – Esclusioni – la Società indennizza, senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Cod. Civ. - Assicurazione parziale - i danni materiali di furto (intendendosi per tale l'impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne un ingiusto profitto per sé o per altri) delle cose assicurate anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violando le difese esterne mediante:
 - 1. rottura, scasso;
 - 2. uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripiani mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto alla lettera a).

Sono parificati ai danni di furto e rapina i guasti causati alle cose assicurate per commettere il reato o per tentare di commetterlo e i guasti cagionati ai fabbricati e relativi fissi ed infissi così come alla definizione Patrimonio A) Beni Immobili.

L'assicurazione è estesa:

1. **alla rapina**, intendendosi per tale l'impossessamento della cosa mobile altrui, mediante sottrazione o costrizione immediata alla consegna sia all'interno che all'esterno dei locali, al fine di trarne un ingiusto profitto per sé o per altri;
2. **ai furti commessi durante i periodi di sospensione** del lavoro verificatisi fra le ore 8 e le ore 21 e non oltre, quando gli accessi e le aperture - purché efficacemente chiusi - rimangono protetti da solo vetro fisso. Sono compresi anche i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, fino alla concorrenza di € 2.500,00 per ogni sinistro;
3. **ai furti commessi dai dipendenti** dell'Assicurato, sempreché l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei mezzi di difesa interni previsti in polizza, o della sorveglianza dei locali stessi, e che il furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi;
4. **ai furti e alle rapine delle cose assicurate, escluso valori, poste in ubicazioni diverse da quelle dichiarate**, entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano, come risultante dalle registrazioni contabili del Contraente/Assicurato, sino alla concorrenza del **10%** della partita assicurata e purché il furto sia commesso con le modalità sopra riportate;
5. limitatamente ai valori e sino alla concorrenza del relativo sottolimito, l'assicurazione è estesa al **furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori, al furto con destrezza** - limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi, al furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi, alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia), il tutto commessi sulla persona del Contraente, di suoi dipendenti addetti all'esercizio mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai fornitori e/o clienti o viceversa. In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato **l'80%** dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente **20%** a carico dell'Assicurato stesso;
6. alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro per il **riacquisto di "cose**

particolari” e “supporti dati” nonché per la ricostruzione dei dati e programmi ivi contenuti, sino alla concorrenza del **5%** della somma assicurata per la presente estensione di garanzia.

Determinato il danno a termini di polizza, al netto di eventuali scoperti, in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e annualità assicurativa somma superiore a quanto riportato alla relativa partita 8) FURTO E RAPINA di cui all'Allegato 1, con un sottolimito per valori pari a € 15.000,00.

Caratteristiche costruttive del fabbricato contenente le cose assicurate

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che il fabbricato in cui si trovano i locali contenenti le cose assicurate sia costruito e coperto in cemento, laterizi, pietre od altri simili materiali, vetrocemento armato, vetro antisfondamento o vetro anticrimine. Sono ammesse pareti perimetrali costituite da robuste strutture in metallo o lega metallica purché fisse e saldamente ancorate al terreno.

Se la linea del tetto è situata ad un'altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani, ballatoi, scale, terrazze e simili, accessibili e praticabili dall'esterno, senza impiego di particolare agilità personale o di attrezzi come ad es. scale, corde e simili, il tetto deve essere costruito in laterizi armati o cemento armato e senza lucernari, oppure, in vetro cemento armato totalmente fisso.

Mezzi di chiusura dei locali

L'assicurazione è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate situate a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protette da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

In caso di furto commesso attraverso aperture non conformi a quelle sopra richiamate, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso.

Sono esclusi i danni di furto commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei relativi congegni di chiusura.

Esclusioni

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 17.3 "Esclusioni", sono altresì esclusi i danni:

- 1.** verificatisi in occasione di incendi, esplosione, scoppi, terremoti, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- 2.** in caso di locali incustoditi, verificatisi dopo le ore 24 del quarantacinquesimo giorno;
- 3.** agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - persone legate all'Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti.

Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro

In caso di sinistro le somme assicurate e i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, per un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.

Su richiesta del Contraente dette somme e relativi limiti di indennizzo saranno reintegrati nei valori originari ed il Contraente dovrà corrispondere il rateo di premio relativo all'importo reintegrato, per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso e il termine del periodo di assicurazione in corso.

Resta comunque ferma la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 8 delle Norme che

Regolano l'Assicurazione.

Recupero delle cose sottratte

Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate: sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose sottratte che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Obblighi in caso di sinistro

A deroga di quanto previsto dagli Art. 16.1, 16.2, e 16.3 delle - Norme che Regolano la Liquidazione dei Sinistri -, in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a)** darne avviso alla Società entro tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;
- b)** fornire alla Società, entro i cinque giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c)** denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- d)** adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- e)** tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- f)** dare la dimostrazione della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- g)** presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

Determinazione del danno

A parziale deroga dell'Art.17.6 delle Norme che Regolano l'Assicurazione Danni Materiali, l'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

Veicoli ricoverati

Qualora il furto o la rapina siano commessi utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso all'Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza sotto detrazione dello scoperto del **25%**.

Concomitanza di scoperti

Qualora, relativamente alle garanzie di cui alla presente estensione di garanzia, coesistano scoperti diversi,

opererà un unico scoperto del **30%**.

CLAUSOLA BROKER

Ad ogni effetto di legge le Parti contraenti riconoscono alla SALVATORI BROKER di Fabrizio Salvatori (in seguito detta più semplicemente Broker), il ruolo di cui alla legge n. 792/84 come modificata dal D. Lgs.07/09/2005 n. 209 (Nuovo Codice delle Assicurazioni Private), relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

L'opera del Broker sarà remunerata dalla Società nella misura del 9% (nove per cento) del premio imponibile di polizza.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- a) che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- b) di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, l'Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- c) di riconoscere validità ed inopponibilità a tutte le comunicazioni fatte al Broker, limitatamente a quelle – o alle sole parti di esse – che abbiano per oggetto la tutela di interessi dell'Assicurato;
- d) che il pagamento dei premi sia effettuato tramite il Broker sopra indicato, riconoscendo l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal Contraente al Broker, anche ai sensi dell'art.1901 del C.C.;
- e) che la Società s'impegna a fornire semestralmente al Broker, i dati inerenti l'andamento della polizza in corso (elenco dei sinistri denunciati con indicazione dei liquidati, riservati e senza seguito).

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE

DICHIARAZIONE

Ad ogni effetto di legge, nonché agli effetti dell'art. 1341 del Cod. Civ., il Contraente e la Società dichiarano di approvare espressamente le disposizioni degli articoli sotto elencati delle Condizioni di Assicurazione che hanno integralmente letto ed accettato:

- Articolo 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio*
- Articolo 2 – Decorrenza della garanzia e pagamento del premio*
- Articolo 3 – Durata e proroga del contratto*
- Articolo 4 – Rescindibilità annuale*
- Articolo 8 – Recesso in caso di sinistro*
- Articolo 10 – Foro competente*
- Articolo 13 – Altre assicurazioni*
- Articolo 16.1 – Obblighi in caso di sinistro*
- CLAUSOLA BROKER**

....., li

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE

**ALLEGATO N° 1 ALLA POLIZZA N° _____
(costituente parte integrante della polizza)**

DETERMINAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE E PREMIO ANNUO

	Enti Assicurati	Valore Assicurato	Tasso °/°	Premio Imponibile
1)	PATRIMONIO 1.A - BENI IMMOBILI 1.B – CONTENUTO	€. 83.500.000,00 €. 3.400.000,00		
2)	SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DANNI DA ROTTURA (C)	€. 20.000,00		
3)	RICORSO TERZI E/O LOCATARI (D)	€. 5.000.000,00		
4)	FENOMENO ELETTRICO (E)	€. 20.000,00		
5)	RICOSTRUZIONE DATI DI ARCHIVIO (F)	€. 20.000,00		
6)	SPESE DEMOLIZIONE, SGOMBERO, RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO (G)	€. 500.000,00		
7)	ROTTURA LASTRE ED INSEGNE (H)	€. 10.000,00		
8)	FURTO E RAPINA	€. 50.000,00		
TOTALE PREMIO IMPONIBILE ANNUO:		Euro _____		

CONTEGGIO DEL PREMIO

PRIMA RATA		Dal	30.06.2018	Al	30.06.2020
PREMIO IMPONIBILE			<i>EURO</i>		
IMPOSTE			<i>EURO</i>		
PREMIO LORDO ALLA FIRMA			EURO		

....., li

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE

LIMITAZIONI DI RISARCIMENTO – FRANCHIGIE - SCOPERTI

Con riferimento a quanto indicato all'Articolo 17.2 – GARANZIE PRESTATE e all'Articolo 17.4 – LIMITAZIONI DI RISARCIMENTO delle "Norme che regolano l'assicurazione Danni Materiali", la Società procederà alla liquidazione dei danni, alle condizioni tutte della presente polizza con l'applicazione, per ogni sinistro, dei seguenti limiti di risarcimento, franchigie e/o scoperti:

- GRUPPO "B" N. 1 – SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI, ECC...
scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.500,00 - limite di risarcimento pari al 70% del valore assicurato di ogni singolo "Bene Immobile" e/o "Contenuto"
- GRUPPO "B" N. 2 – EVENTI ATMOSFERICI
scoperto del 15% con il minimo di Euro 2.000,00 - limite di risarcimento pari al 60% del valore assicurato per singolo fabbricato e relativo "Contenuto". Sono sempre esclusi i danni a fabbricati e/o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili;
- GRUPPO "B" N. 3 – GRANDINE
scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500,00 per singolo fabbricato - limite di risarcimento pari a Euro 25.000,00 per ogni sinistro
- GRUPPO "B" NN. 4 e 5 – INTASAMENTO DA NEVE, ECC. - FUORIUSCITA DI ACQUA, ECC.
scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.500,00 - limite di risarcimento pari a Euro 25.000,00 per ogni sinistro
- GRUPPO "B" N. 6 – GELO
franchigia €. 1.500,00 - limite di risarcimento pari ad €. 50.000,00.
- GRUPPO "B" N. 7 – SOVRACCARICO NEVE
scoperto del 10% con il minimo di Euro 5.000,00 - limite di risarcimento pari al 50% del valore di ogni singolo "Bene Immobile" e/o "Contenuto" con il limite di €. 1.500.000,00 per anno assicurativo.
- GRUPPO "C" – SPESE PER RICERCA E RIPARAZIONE DANNI DA ROTTURA
franchigia fissa di Euro 250,00
- GRUPPO "E" – FENOMENO ELETTRICO
franchigia fissa di Euro 250,00
- GRUPPO "H" – ROTTURA LASTRE ED INSEGNE
franchigia fissa di Euro 500,00 con il massimo risarcimento di euro 20.000,00 per anno assicurativo.
- ESTENSIONE DI GARANZIA FURTO
Franchigia fissa di €. 250,00 per ogni sinistro, fermo restando franchigie superiori e/o scoperti ove previsti.

....., lì

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE
